



Ronco sopra Ascona, 10 dicembre 2018

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 295/2018

Approvato con risoluzione no. 1471 del 10.12.2018

**MODIFICA ARTICOLI 35 e 71 DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEI
DIPENDENTI COMUNALI**

Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio lo scrivente Municipio vi sottopone per esame e approvazione la modifica degli articoli 35 e 71 del Regolamento organico dei dipendenti (ROD).

Il Consiglio comunale in data 27 agosto 2018 ha approvato le modifiche degli articoli 35, 36 e 37 del Regolamento organico dei dipendenti del comune di Ronco sopra Ascona.

La Sezione enti locali, con decisione 205-RE-14861 del 23.11.2018, ha approvato le modifiche degli articoli 35, 36 e 37 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Ronco sopra Ascona, con l'invito agli organi comunali a voler avviare la necessaria procedura di modifica dell'art. 35 .

Secondo la SEL la norma, come formulata, pur riconoscendo il principio dell'aumento annuale di stipendio a favore dei dipendenti comunali, non precisa i motivi che permetterebbero all'Esecutivo di non concedere l'aumento annuo, derogando al suddetto principio. Si dice solo che l'adeguamento è subordinato alla qualifica annuale approvata dal Municipio, senza però precisarne le caratteristiche.

I principi della legalità dell'amministrazione e della parità di trattamento impongono che la presente delega al Municipio, che comporta implicitamente una deroga alla regola della concessione annuale dell'aumento, venga meglio definita nel Regolamento, con la fissazione di criteri minimi a supporto della decisione (in deroga) del Municipio (v. art. 13 nuova LStip che parla di prestazioni insufficienti per poter bloccare l'aumento annuale).

L'articolo 13 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 recita:

Aumenti annuali: mancata concessione per inadempienza

Art. 13

¹ Se le prestazioni del dipendente sono insufficienti, l'autorità di nomina può bloccare l'aumento annuale mediante decisione formale.

² Il dipendente dev'essere sentito.

³ Restano riservate le norme per il trasferimento o la disdetta.

Il Municipio ha ripreso questa formulazione completando l'articolo 35 cpv. 4.

Ecco la nuova formulazione dell'articolo 35:

Art. 35 Scala degli stipendi

1. La scala degli stipendi allegata è stata stabilita sull'indice ufficiale del mese di gennaio 2017 corrispondente a 100.
2. La scala degli stipendi verrà adeguata dal Municipio al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo di novembre dell'anno precedente.
3. Lo stipendio è diviso in tredici mensilità, la tredicesima verrà versata in una o più rate a giudizio del Municipio.
4. Ai dipendenti è concesso di regola un aumento di stipendio all'inizio di ogni anno secondo gli scatti previsti dall'allegata tabella. L'adeguamento è subordinato alla qualifica che annualmente è preparata dal segretario comunale e approvata dal Municipio.
Le qualifiche del segretario comunale sono allestite come all'articolo 30 da parte del capodicastero amministrazione e sottoposte per approvazione al Municipio.
Se le prestazioni del dipendente sono insufficienti, l'autorità di nomina può bloccare l'aumento annuale mediante decisione formale.
Il dipendente dev'essere sentito.
Restano riservate le norme per il trasferimento o la disdetta.
5. Gli aumenti annuali decorrono a partire dal 1° gennaio di ogni anno.
6. Nell'ambito della presentazione dei conti preventivi, il Consiglio comunale, se la situazione finanziaria del Comune lo richiede, può decidere il blocco parziale o totale degli aumenti annuali e delle promozioni al merito. In caso di netto miglioramento della situazione finanziaria, il Consiglio comunale può decidere di compensare completamente o in parte, la perdita di salario subita dai dipendenti nella forma che più riterrà opportuna.
7. Se l'inizio dell'attività lavorativa ha luogo nel primo semestre, il periodo iniziale viene conteggiato a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso; se nel secondo, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Con questa modifica si impone l'adeguamento dell'articoli 71 come segue:

Art. 71 Disdetta

1. Il Municipio può sciogliere il rapporto di impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi.
2. Il termine di preavviso nei confronti dei dipendenti con almeno 15 anni di servizio o 45 anni di età è di 6 mesi.
3. Sono considerati giustificati motivi:
 - a) la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento per limiti d'età;
 - b) l'assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 24 mesi senza interruzione;
 - c) le ripetute o continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni riferite in particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;**
 - d) qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto di impiego con il dipendente nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti.
4. La disdetta per soppressione del posto o della funzione, nel caso di necessità di scelta tra più dipendenti, viene pronunciata nei confronti di quelli che hanno i requisiti e le qualifiche individuali inferiore o il minor numero di anni di servizio. Restano riservate eccezioni a dipendenza degli oneri di famiglia o di altre fondate ragioni, a definitivo giudizio dell'autorità di nomina.
5. Il dipendente deve essere sentito e può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

In considerazione di quanto precede vi invitiamo a voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento Organico dei dipendenti comunali con la modifica degli articoli 35 e 71.
2. La presente modifica entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato o del Dipartimento ad esso delegato.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Paolo Senn



Il Segretario

Roberto Salmina

Allegato:

Decisione della Sezione enti locali 205-RE-14861 del 23.11.2018

| Commissione | | | |
|-------------|-----------|----------|---------------------|
| Gestione | Petizioni | Edilizia | Piano Regolatore |

INTIMAZIONE

23 NOV. 2018

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 14 novembre 2018 del Municipio di Ronco sopra Ascona postulante l'approvazione delle modifiche degli articoli 35, 36 e 37 del Regolamento organico dei dipendenti (Regolamento);

preso atto che:

- le modifiche del Regolamento sono state adottate dal Consiglio comunale in data 27 agosto 2018;
- la pubblicazione ha avuto regolarmente luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato quanto segue in merito al modificato capoverso 4 dell'art. 35 Regolamento:

Ai dipendenti è concesso di regola un aumento di stipendio all'inizio di ogni anno secondo gli scatti previsti dall'allegata tabella. L'adeguamento è subordinato alla qualifica che annualmente è preparata dal segretario comunale e approvata dal Municipio. ...

La norma, pur riconoscendo il principio dell'aumento annuale di stipendio a favore dei dipendenti comunali, non precisa i motivi che permetterebbero all'Esecutivo di non concedere l'aumento annuo, derogando al suddetto principio. Si dice solo che l'adeguamento è subordinato alla qualifica annuale approvata dal Municipio, senza però precisarne le caratteristiche.

I principi della legalità dell'amministrazione e della parità di trattamento impongono che la presente delega al Municipio, che comporta implicitamente una deroga alla regola della concessione annuale dell'aumento, venga meglio definita nel Regolamento, con la fissazione di criteri minimi a supporto della decisione (in deroga) del Municipio (v. art. 13 nuova LStip che parla di prestazioni insufficienti per poter bloccare l'aumento annuale).

Gli organi locali sono pertanto invitati a voler dar avvio alla procedura di modifica dell'art. 35, al fine di completarlo nel senso appena indicato;

ritenuto per il resto che il contenuto delle modifiche del Regolamento non contrasta con le vigenti leggi;

ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 ss LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. Sono approvate le modifiche degli articoli 35, 36 e 37 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Ronco sopra Ascona, con l'invito agli organi comunali a voler avviare la necessaria procedura di modifica dell'art. 35 nel senso dei considerandi.

2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 100.-- (cento), è a carico del Comune di Ronco sopra Ascona.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Ronco s/Ascona, Via Livurcio 4, 6622 Ronco sopra Ascona;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.Invio interno a:
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

M. Della Santa

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca